

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO (SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Premessa

Il Regolamento Interno di Istituto nasce dall'esigenza di stabilire norme indispensabili per il suo funzionamento, che non siano tuttavia sentite come imposizioni o costrizioni, ma vengono interiorizzate e vissute in modo da divenire concrete modalità operative.

Nel Regolamento gli alunni sono considerati veri protagonisti dell'ambiente scolastico, ma, come tali, sono tenuti dimostrare rispetto e attenzione ad alcune regole chiaramente formulate e condivise da tutta la comunità scolastica, a prescindere dal ruolo che le varie componenti in essa ricoprono. E' in questo spirito che il regolamento recepisce integralmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e lo assume come introduzione.

Parte prima: norme generali

Art. 1 - LA COMUNITA' SCOLASTICA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto che siano rispettate la loro cultura e la loro religione. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a promuovere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto.

Art. 3 – DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti:

ad adottare un abbigliamento decoroso idoneo ad un contesto educativo e a mantenere un comportamento corretto durante le lezioni, durante i periodi ricreativi e in occasione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione;

a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;

a frequentare regolarmente i corsi di recupero e potenziamento organizzati dalla scuola;

ad assolvere con assiduità gli impegni di studio a casa e portare il materiale necessario per le lezioni

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

Lo studente ha il dovere di non assumere atteggiamenti di intolleranza e di razzismo.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le decisioni organizzative assunte dall'istituzione.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, contribuendo così al decoro della scuola ed al bene comune.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Lo studente ha il dovere di riservare particolare attenzione e rispetto alla normativa in materia di sicurezza.

Art. 4 - INGRESSO DEGLI STUDENTI

L'ingresso degli studenti nelle aule avviene tra le ore 7.40 e le ore 7.45. I docenti ottemperano al loro obbligo di sorveglianza con la presenza nelle aule dal primo suono della campanella. Per l'ordinato accesso degli alunni, la sorveglianza è assicurata dal personale ausiliario.

Art. 5 – ORARIO DELLE LEZIONI

Le ore di lezione, della durata di 50 minuti, sono stabilite secondo il seguente prospetto:

| | 1^ ora | 2^ ora | 3^ ora | 4^ ora | 5^ ora | 6^ ora |
|-----|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Ore | 7.45 8.35 | 8.35 9.25 | 9.25 10.15 | 10.25 11.15 | 11.15 12.05 | 12.05 12.55 |

La ricreazione di 10 minuti, avviene al termine della terza ora di lezione (dalle 10.15 alle 10.25).

ART. 6 – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

La giustificazione delle assenze è presentata dall'alunno, nel giorno in cui rientra, all'insegnante della prima ora che provvederà a controllarla e ad annotarla sul registro di classe.

Al termine di ogni mese, il docente Coordinatore di classe segnalerà alla Dirigenza i nominativi degli alunni che hanno, a sua giudizio, effettuato un numero rilevante di assenze.

La mancata giustificazione dell'assenza deve essere annotata nel registro di classe e nel caso in cui l'alunno non giustifichi entro il primo giorno utile successivo, il docente della prima ora ne darà comunicazione alla Dirigenza.

Per le assenze dovute a malattia superiori a cinque giorni consecutivi (compresi eventuali giorni festivi), la giustificazione dovrà essere integrata dal certificato medico attestante che l'alunno è esente da malattie ed è in grado di riprendere l'attività scolastica.

Le assenze di durata superiore a cinque giorni non dovute a malattia, saranno segnalate dal docente della prima ora alla Dirigenza.

Art. 7 - INGRESSI IN RITARDO

Le giustificazioni dei ritardi, non dovute a disservizi dei mezzi di trasporto, sono registrate sul registro di classe dall'insegnante della prima ora.

Al termine di ogni mese, il Coordinatore di classe segnalerà alla Dirigenza i nominativi degli alunni per i quali a suo giudizio sono stati rilevati numerosi ingressi in ritardo.

Art. 8 - USCITE ANTICIPATE

Le uscite anticipate devono essere autorizzate dalla Dirigenza su richiesta di un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 9 - PRESENZA IN CLASSE

Non è permesso agli studenti di assentarsi o di allontanarsi, singolarmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza espressa autorizzazione dell'insegnante e non oltre il tempo necessario.

Nel cambio delle ore gli alunni non devono abbandonare l'aula né sostare nei corridoi.

E' fatto divieto agli alunni di recarsi in sala docenti se non autorizzati dai docenti.

L'accesso degli alunni ai laboratori, alla palestra, alla biblioteca o alle altre aule momentaneamente vuote, è consentito solo in presenza del docente o del personale tecnico.

Art. 10 - ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione Cattolica e che hanno optato per l'uscita dalla scuola non possono sostare liberamente nei locali dell'Istituto. Coloro che hanno scelto attività alternative recarsi nell'aula loro riservata.

Art. 11 – CAMBIO DELL'ORA

Durante i cambi dell'ora gli studenti restano nelle rispettive aule. I docenti assicureranno un tempestivo avvicendamento, in modo tale da non lasciare classi senza sorveglianza.

Art. 12 - RICREAZIONE

Durante la ricreazione, gli alunni escono dalle aule, rimanendo comunque all'interno del cortile dell'Istituto.

La sorveglianza durante la ricreazione è assicurata dai docenti, secondo un calendario stabilito dalla Dirigenza ad inizio anno. Il docente esercita la sorveglianza nell'area a lui assegnata.

Art. 13 - DIVIETO DI FUMARE

In base all'art. 18 comma 2 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, è previsto il divieto di fumare nei locali delle strutture scolastiche e nei luoghi aperti di loro pertinenza.

La nota congiunta del Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema educativo provinciale e del Servizio di polizia amministrativa provinciale del 17 dicembre 2010 forniscono dettagliate informazioni sulle procedure da adottare in caso di violazione del divieto di fumare.

Non è ammessa la predisposizione di aree delimitate ad uso dei fumatori.

In caso di infrazione al divieto di fumare, i funzionari incaricati nel far osservare detto divieto devono:

- identificare il soggetto che ha commesso l'infrazione evidenziando che nel caso di studente minorenni la violazione sarà contestata e notificata ai genitori;
- procedere, anche con la collaborazione della segreteria della scuola, alla redazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo utilizzando i modelli appositamente predisposti;
- notificare il verbale al trasgressore (ai genitori nel caso di soggetti minorenni); nel caso di notifica a mezzo del servizio postale saranno utilizzate le apposite buste per atti giudiziari;
- inviare al Servizio di polizia amministrativa provinciale copia del verbale con la prova dell'avvenuta notificazione consistente nell'apposita relata debitamente sottoscritta e compilata secondo le indicazioni riportate nei citati modelli;
- attendere il decorso dei termini per il possibile pagamento in misura ridotta ed in caso di mancato pagamento, inviare apposito rapporto al Servizio Polizia amministrativa.

Si ricorda, altresì, che la normativa in vigore prevede sanzioni sia a carico dei fumatori sia a carico dei responsabili delle strutture scolastiche.

Coloro che fumano in violazione del divieto sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 ad € 275,00.

E' prevista il pagamento entro 60 gg. dalla notificazione con effetto liberatorio di una somma pari ad €55,00.

I responsabili delle strutture scolastiche ed i funzionari dagli stessi incaricati che non ottemperino agli obblighi loro imposti sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 220,00 ad € 2.200,00, con la facoltà di pagare una somma pari ad €440,00 entro 60 gg. dalla notifica oltre alle spese stesse di notificazione con effetto liberatorio.

La scuola si attiverà per fornire adeguata informazione sull'argomento al personale scolastico, agli studenti ed ai genitori.

L'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione del divieto di fumare rende comunque applicabili sanzioni disciplinari da parte del personale scolastico con ricaduta negativa nella definizione del voto nelle capacità relazionali (voto di condotta).

Art. 14 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e degli altri, della convivenza, della funzionalità della scuola; ne sono parte integrante la cura ed il rispetto degli oggetti di proprietà degli altri e della collettività. E' pertanto severamente vietato sporcare le aule, i corridoi, gli atri, i laboratori, la palestra.

Anche il comportamento degli alunni al di fuori dell'aula è oggetto di valutazione delle capacità relazionali (voto di condotta).

Art. 15 - DIVIETO DELL'USO DEI TELEFONINI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

L'uso di portatili telefoni cellulari e di ogni altro dispositivo elettronico non funzionale alle attività scolastiche è tassativamente vietato durante tali attività.

I telefoni cellulari essere spenti durante le attività scolastiche. Tale prescrizione riguarda tanto gli alunni quanto i docenti.

Solo in casi eccezionali, il docente potrà autorizzare lo studente all'uso del telefono cellulare per comunicare con la famiglia.

Qualora non vengano rispettate le suddette prescrizioni, il docente può provvedere al sequestro del telefono cellulare che sarà successivamente consegnato alla Dirigenza.

Qualora gli alunni utilizzino il telefono cellulare per registrare, filmare, fotografare persone senza esserne autorizzati, i docenti presenti annoteranno l'episodio sul Registro di Classe, ne daranno tempestiva comunicazione alla Dirigenza e verranno valutati i conseguenti provvedimenti disciplinari.

E' altresì vietata la pubblicazione di immagini, filmati nella rete Internet senza espressa autorizzazione delle persone interessate e del Dirigente Scolastico.

Art. 16 - RAPPORTI GENITORI-INSEGNANTI

I colloqui individuali e/o collettivi con gli insegnanti si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti nell'ambito della programmazione di inizio anno scolastico.

.Art. 17 - COMUNICAZIONI AGLI ALUNNI ED AI GENITORI

Gli insegnanti curano la puntuale consegna agli studenti del materiale informativo e di quanto debba pervenire alle famiglie.

Art. 18 - UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER FOTOCOPIE

Gli alunni possono richiedere fotocopia di materiale didattico, non tutelato dal diritto d'autore, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dal Consiglio dell'Istituzione.

Art. 19 - ACCESSO DEGLI ALUNNI NEI LOCALI SCOLASTICI NELLE ORE POMERIDIANE

Gli studenti possono accedere ai locali dell'Istituto nelle ore pomeridiane per attività di studio, ricerca, lavori di gruppo, attività sportive e per le attività previste dalla programmazione didattica a condizione che sia presente almeno un docente ovvero sia stata richiesta ed ottenuta autorizzazione dalla Dirigenza.

Art. 20 - DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO SCOLASTICO

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. La Scuola fa affidamento al senso di responsabilità e di civile convivenza del singolo alunno, della classe e della famiglia per individuare i colpevoli. L'ammissione di responsabilità viene valutata come circostanza attenuante nell'applicazione della sanzione.

Quando non sia possibile risalire al o ai responsabili, sarà chiamata in correità l'intera classe.

ART. 21 – DIRITTO DI ASSEMBLEA

Le assemblee degli studenti costituiscono momento di partecipazione democratica e di crescita individuale e collettiva per elaborare proposte per il miglioramento dell'offerta formativa dell'Istituto e per l'analisi di problematiche della scuola e della società.

Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell'anno scolastico.

Gli studenti possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità

1. Assemblea di classe:

L'assemblea di classe può essere richiesta una volta al mese e per la durata non superiore a due ore di lezione.

L'autorizzazione è richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di classe almeno cinque giorni prima, con indicazione del giorno, le ore e l'ordine del giorno dettagliato. La richiesta deve essere firmata dai docenti in servizio nelle ore di lezione in cui avrà svolgimento.

Le assemblee di classe non possono, di norma, essere tenute sempre nelle stesse ore di lezione.

Gli alunni sono responsabilizzati a fare in modo che l'assemblea abbia un civile e disciplinato svolgimento. Il docente in servizio nelle ore in cui si svolge l'assemblea vigila comunque nei pressi dell'aula e può interrompere l'assemblea in caso di comportamento inadeguato.

2. Assemblea d'Istituto:

L'Assemblea di Istituto riunisce tutti gli studenti della scuola. La durata non può essere superiore alle ore di lezione della giornata. L'assemblea si dota di un proprio regolamento che viene approvato dal Consiglio dell'Istituzione.

L'Assemblea di Istituto può essere convocata dalla Consulta degli Studenti o dal 10 per cento degli studenti e ad essa possono partecipare esperti esterni, previa autorizzazione della Dirigenza.

L'ordine del giorno dell'assemblea di Istituto può prevedere attività di approfondimento di temi culturali o sociali.

Art. 22 – CONSULTA DEGLI STUDENTI

E' costituita la Consulta degli studenti a norma dell'art. 28 legge provinciale n.5/2006.

La Consulta degli studenti approva un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 23 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

I rappresentanti dei genitori possono chiedere di riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico con il quale concordano ora e data di svolgimento.

Le assemblee si svolgono al di fuori dell'orario di lezione.

Art. 24 – CONSULTA DEI GENITORI

E' costituita la Consulta dei genitori a norma dell'art. 29 legge provinciale n.5/2006.
La Consulta dei genitori approva un regolamento per il proprio funzionamento.

Parte prima: sanzioni disciplinari ed organo di garanzia

Art. 25 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale.

La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2 - RICHIAMO VERBALE DEL DOCENTE E/O DIRIGENTE SCOLASTICO

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza. Il richiamo verbale può costituire un precedente per l'applicazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

In presenza dell'irrogazione di una delle seguenti sanzioni, può essere stabilito l'abbassamento del voto di condotta, a discrezione del Consiglio di Classe.

Art. 27 - AMMONIZIONE SCRITTA ANNOTATA DAL DOCENTE E/O DIRIGENTE SCOLASTICO SUL REGISTRO DI CLASSE

- Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne).

- Disturbo continuo durante le lezioni.

- Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola.

- Violazioni alle norme di sicurezza.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente esterno al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

Art. 28 - AMMONIZIONE SCRITTA ANNOTATA DAL DOCENTE E/O DIRIGENTE SCOLASTICO SUL REGISTRO DI CLASSE - COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA DEGLI STUDENTI MINORENNI

- Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.
- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno.
- Falsificazione di firme.

Art. 29 - ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA UNO A CINQUE GIORNI STABILITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni

- Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
- Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
- Disturbo grave e continuato durante le lezioni
- Alterazione di risultati
- Gravi scorrettezze

Art. 30 - ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA SEI A QUINDICI GIORNI STABILITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni:

- Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 28.
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone

Art. 31 - ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI STABILITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE - COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA DEGLI STUDENTI MINORENNI

Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Art. 32 - ESTENSIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni di cui agli artt. 28, 29, 30, 31 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, settimana linguistica etc.

Art. 33 - ESAMI DI STATO

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 34 - CONVERSIONE DELLE SANZIONI

Nei casi previsti dagli artt.28, 29, 30, 31 il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca; d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art. 35 - TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER I RICORSI

Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.

I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 29, 30, 31, devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di Garanzia, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

L'Organo di Garanzia decide sul ricorso entro quindici giorni dalla sua presentazione.

Art. 36 - ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è così composto: un genitore designato dal Consiglio dell'Istituzione tra i rappresentanti in esso presenti; a lui spetta la funzione di Presidente e in quanto tale convoca l'Organo e lo presiede, uno studente designato dalla Consulta degli Studenti, due docenti designati dal Collegio dei Docenti, un rappresentante designato dal Dirigente.

Il Dirigente ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute.

L'Organo di garanzia resta in carica per tre anni. Si procede alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio Dell'Istituzione o qualora l'alunno e/o i docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola.

L'Organo di garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio dell'Istituzione in merito ad eventuali modifiche del presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli studenti e delle studentesse.**Art. 37 - PATTO DI CORRESPONSABILITA'**

Con il Patto Educativo di Corresponsabilità la Scuola intende costruire un'accordo educativo con i genitori e gli studenti, finalizzato alla condivisione e l'osservanza delle regole che consentono l'interazione sociale degli allievi in un contesto relazionale produttivo. Si invitano, pertanto, la famiglia e gli alunni a volere collaborare con l'Istituto nella sua azione formativa affinché le reciproche relazioni continue e fattive possano efficacemente condurre verso il comune impegno nella quotidiana azione educativa. Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità è allegato al presente Regolamento (Allegato A)

Allegati

Allegato A): Patto Educativo di Corresponsabilità.

La Scuola offre agli studenti e alle famiglie:

- accoglienza, soprattutto nei confronti degli allievi con maggiori difficoltà o con particolari esigenze formative, promuovendo autostima e rispetto reciproco
- comprensione e valorizzazione degli stili cognitivi individuali, attraverso l'adozione di strategie didattiche diversificate, per una consapevole crescita personale e culturale;
- qualità della formazione sul piano delle conoscenze, abilità e competenze;
- organizzazione didattica, per l'efficienza e l'efficacia, in vista dell'ottimizzazione dei risultati; trasparenza, dialogo aperto e rapporto di fiducia, per condividere problemi e soluzioni;
- confronto interculturale, per l'effettivo esercizio della cittadinanza nel contesto europeo;
- interazione con le richieste formative della società, operando in collegamento con il territorio; l'accesso alle nuove tecnologie, promozione della ricerca e dell'innovazione.

Lo studente si impegna a:

- rispettare i compagni, il personale scolastico, le strutture, gli arredi;
- frequentare regolarmente le lezioni;

- studiare con assiduità e serietà;
- portare sempre il materiale didattico occorrente;
- rispettare l'arredo scolastico;
- non usare in classe, e durante le lezioni, il cellulare o altri dispositivi elettronici non funzionali all'attività scolastica;
- osservare l'orario scolastico e giustificare assenze e ritardi;
- evitare le assenze non motivate;
- mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell'ora e all'uscita;
- evitare episodi di violenza, il ricorso ad espressioni offensive, volgari, oltraggiose e provocatorie.

La famiglia, per il proprio figlio, si impegna a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
- far rispettare l'orario di ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate;
- giustificare sempre le assenze ed i ritardi;
- verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l'alunno rispetti le regole della scuola e che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola;
- risarcire eventuali danni prodotti dai propri figli a persone o cose in ambito scolastico;
- partecipare con regolarità alle riunioni ed agli incontri previsti.

Il presente Patto, valido per tutti gli anni scolastici di iscrizione dell'alunno nell'Istituto; viene sottoscritto dal genitore (o da chi ne fa le veci) e dallo studente i quali, mediante l'apposizione della propria firma, dichiarano espressamente di avere preso visione del documento e di accettarne i contenuti.

Transacqua, data

Firma del genitore _____

Firma dello studente _____

Firma del Dirigente Scolastico _____

Parte terza: uso della palestra e dei laboratori

Art. 38

Durante i trasferimenti dalle aule ai laboratori e viceversa gli studenti dovranno mantenere la massima disciplina.

Si richiede agli studenti di presentarsi alle lezioni di educazione fisica con calzature idonee, tuta o pantaloncini e maglietta e un idoneo cambio di indumenti.

Tutti gli studenti sono tenuti a portare sempre il materiale.

Si richiede a tutti di tenere, sia in palestra sia negli spogliatoi, un comportamento civile e educato, aver cura e rispetto delle attrezzature facendone un uso appropriato.

E' assolutamente vietato utilizzare gli attrezzi della palestra ed accedere ai depositi materiali in assenza dell'insegnante.

Art. 39

Le chiavi dei laboratori e delle aule speciali sono affidate una copia ai tecnici responsabili e un'altra copia è depositata nell'armadietto delle chiavi di ogni relativa sede sotto la responsabilità dei collaboratori scolastici.

I laboratori potranno essere utilizzati al di fuori dell'orario scolastico, solo in presenza di un tecnico o di un docente dell'istituto.

L'accesso in laboratorio deve essere segnato su apposito registro.

Le ore di lezione sono calendarizzate su apposito orario.

Il non utilizzo delle ore da parte del docente in calendario deve essere tempestivamente comunicato al fine di consentire un diverso utilizzo della struttura.

Gli studenti sono responsabili di eventuali danni causati alle attrezzature.

E' vietato consumare cibi e bevande in laboratorio.

L'accesso ad Internet deve essere autorizzato dal docente e per scopi esclusivamente didattici.

I tecnici sono autorizzati a monitorare il sistema affinché vi sia un corretto utilizzo della rete locale e di Internet.

Eventuali utilizzi non corretti saranno comunicati al responsabile e al Dirigente Scolastico.

Eventuali attività extra-orario devono essere preventivamente richieste al tecnico di laboratorio ed autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Parte quarta: visite guidate, viaggi di istruzione e settimane linguistiche

Art. 40

I viaggi di istruzione, le visite guidate e le settimane linguistiche costituiscono a tutti gli effetti integrazione dell'attività didattica; come tali devono essere oggetto di apposita programmazione da parte del Consiglio di Classe.

I viaggi di Istruzione e visite guidate dovranno essere effettuati nel periodo definito dal Collegio Docenti.

Art. 41

Gli accompagnatori vengono individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli studenti, fatta salva la loro sostituzione in caso di loro indisponibilità. E' prevista la partecipazione di almeno 1 insegnante ogni 15 studenti e comunque almeno 2 insegnanti accompagnatori nel caso in cui il numero degli alunni partecipanti sia inferiore a 15. Nel caso delle settimane linguistiche, gli accompagnatori verranno individuati prioritariamente fra i docenti di lingua straniera.

Art. 42

Gli studenti partecipanti dovranno costituire almeno i 2/3 della classe; in nessun modo potranno essere autorizzate iniziative con un numero inferiore di studenti. Gli alunni che non partecipano a tali attività sono tenuti alla frequenza delle lezioni.

Art. 43

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata su apposito modulo dal docente proponente in segreteria e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) finalità del viaggio, sulla base di quanto proposto dal docente e discusso nel Consiglio di Classe; la proposta deve tener conto di quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio dell'Istituzione secondo le reciproche competenze;
- b) indicazione della data presunta di effettuazione del viaggio o della visita, della durata, dell'orario presunto di partenza e di ritorno;
- c) mezzo di trasporto utilizzato;
- d) indicazione dei luoghi da visitare;
- e) numero ed elenco dei partecipanti;
- f) nominativo/i del/degli accompagnatore/i e relativa firma per accettazione.
- g) le richieste dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, firmate dai docenti accompagnatori, saranno presentate entro e non oltre il 20 ottobre.

Art. 44

Gli studenti partecipanti devono presentare in segreteria il modulo di autorizzazione firmato da un genitore. Gli studenti dovranno versare un anticipo sulla quota di partecipazione: il saldo verrà versato prima della partenza. Tali versamenti vanno effettuati mediante versamento sul c.c.p. della scuola, in quanto i relativi importi andranno iscritti a bilancio. L'anticipo totale o parziale sarà rimborsato in base alle norme che regolano il contratto di viaggio.

Art 45

La segreteria dell'Istituto si fa carico dell'organizzazione dei viaggi, relativamente alle richieste di preventivo, conclusione dei contratti e per tutta la parte contabile. Tutte le informazioni relative alla organizzazione dei viaggi verranno fornite ai docenti organizzatori.

Art. 46

La durata massima dei viaggi di istruzione (viaggi che prevedono almeno un pernottamento) per anno scolastico è stabilita dal collegio docenti in:

- 2 gg. cl. 1[^] e 2[^]

- 3 gg. cl. 3[^]

- 4 gg. cl. 4[^]

- 6 gg. cl. 5[^]

Si fa deroga ai suddetti limiti per le settimane linguistiche, gemellaggi.

Art. 47

Al rientro i docenti accompagnatori segnaleranno, entro una settimana, eventuali disservizi riscontrati e relazioneranno sull'attività svolta.

Parte quinta: organi collegiali

Art. 48 - COMPOSIZIONE

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente scolastico che lo presiede.

Il Collegio dei docenti definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo, tra l'altro, la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art. 49 - COMPETENZE

Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche educative, in particolare per quanto attiene a:

- l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con gli indirizzi generali per l'attività dell'istituzione definiti dal Consiglio dell'Istituzione;
- l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Progetto d'Istituto;
- le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

Il Collegio dei docenti formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico; provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il Progetto d'Istituto e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività; propone al Consiglio dell'Istituzione, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione.

Il Collegio provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Art 49 bis – Organizzazione dei lavori

Il Collegio Docenti si può articolare in commissioni, gruppi di lavoro, gruppi di studio, dipartimenti con lo scopo di analizzare, studiare, approfondire tematiche di propria competenza o per sviluppare progetti a livello di Istituto Comprensivo, a livello di singola sezione - Primaria, Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado – oppure che interessano trasversalmente due sezioni.

Il Collegio Docenti delibera sul numero dei componenti dei gruppi, delle commissioni e dei dipartimenti di cui al comma 1) e, successivamente, a seguito di candidature avanzate da parte dei docenti, sulla loro composizione.

Qualora le candidature siano superiori al numero dei componenti il gruppo, la commissione o il dipartimento fissato dal Collegio Docenti, il Collegio medesimo delibera la composizione con votazione a scrutinio segreto.

I gruppi, le commissioni ed i dipartimenti di cui al comma 1) sono tenuti a rendere conto del proprio operato al Collegio Docenti nelle modalità da esso stabilite.

Art. 50 - PRESIDENZA

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in Sua assenza da un Collaboratore.

In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si rendano necessari;

- Attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

Art. 51 - CONVOCAZIONE

La circolare di convocazione del Collegio dei Docenti per riunioni ordinarie con il relativo ordine del giorno viene notificata ai singoli docenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione del collegio.

Detta circolare può essere accompagnata da materiale informativo di riferimento, circolari, dispositivi di legge, nonché da proposte di delibere da sottoporre al Collegio predisposte dal Dirigente, dai collaboratori, dalle commissioni espresse dal Collegio stesso, dalle R.S.U..

All'inizio di ogni anno scolastico, nella prima riunione del Collegio docenti, si stabilisce il piano annuale delle riunioni ordinarie del collegio sulla base del quantitativo orario e delle attività collegiali previste dal contratto.

Data la natura dell'Istituto Comprensivo di Primiero, comprendente i tre gradi di Istruzione, il Collegio Docenti si organizza nel seguente modo:

1. Collegio docenti sezione Scuola Primaria, sezione scuola Secondaria di 1° grado e sezione scuola Secondaria di 2° grado.
2. Collegio docenti Unitario.

I Collegi Docenti di sezione deliberano su materie strettamente inerenti le sezioni medesime.

Il Collegio Docenti Unitario sottopone ad approvazione le delibere già approvate dai singoli Collegi di Sezione.

Il Collegio Docenti Unitario delibera inoltre su materie di interesse comune all'Istituto Comprensivo.

Art. 52 – VALIDITÀ DELLA SEDUTA E DELL'ORGANO

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio. Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione. Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 53 – ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno per tutte riunioni viene predisposto dal Dirigente che terrà conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'O.D.G. di precedenti collegi, di proposte scaturite dalle esigenze dei docenti, da richieste scritte avanzate da un terzo dei componenti del collegio e da gruppi di lavoro di docenti. Esso dovrà sempre indicare la durata presumibile della seduta.

La modifica dell'ordine del giorno può essere deliberata a condizione che la maggioranza dei presenti l'abbia votata e approvata.

Art. 54 - VOTAZIONI

Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quando si tratta di votare sulle persone: in questo caso il voto è sempre segreto. Non sono valide le delibere che non siano state sottoposte a votazione, anche implicita (nel caso in cui nessun membro del collegio sia contrario alla proposta), ed approvazione da parte del Collegio.

Ciascuna proposta si ritiene approvata a maggioranza. Qualora vi fossero più proposte relative al medesimo argomento si considera approvata la proposta che ottiene il numero maggiore di voti.

Art. 55 – AGGIORNAMENTO DEL COLLEGIO

La durata massima di una riunione del Collegio docenti è di quattro ore.

Nel caso in cui la conclusione dei lavori dovesse protrarsi oltre l'orario previsto, il Presidente ha facoltà di prolungare la seduta per non oltre mezz'ora rispetto all'orario previsto.

Art. 56 – CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

Il Dirigente, per sopravvenute urgenti esigenze, può convocare il Collegio in un tempo inferiore ai cinque giorni. Dovrà comunque assicurarsi che tutti gli aventi diritto, nessuno escluso, abbiano ricevuto notifica della convocazione e abbiano preso visione del materiale di accompagnamento.

Art. 57 – VERBALIZZAZIONE E APPROVAZIONE

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto verbale a cura del Segretario dell'organo stesso. Il verbale è documento giuridico e non una riproduzione meccanica della discussione, pertanto deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali ed altrui che si intendono essere messe a verbale integralmente.

In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova.

La redazione materiale del verbale, per prassi ormai consolidata, può avvenire anche successivamente; la lettura e l'approvazione eventuali sono rimandate alla successiva seduta..

Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà messo a disposizione nella sala insegnanti, anche al fine di richiedere, in forma scritta, eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

I CONSIGLI DI CLASSE

Art. 1. – Composizione

Il Consiglio è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti di ogni singola classe e, per le classi dell'Istituto Superiore, da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.

Si articola in:

- Consiglio di Classe *chiuso*: se sono presenti soltanto i docenti
- Consiglio di Classe *aperto*: se sono presenti anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Per discutere argomenti a carattere specifico, possono essere invitati a partecipare al Consiglio di Classe anche esperti esterni.

Art. 2. – Presidente e nomina del docente coordinatore

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Nel caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, lo stesso delega un docente alla presidenza.

Nella prima seduta dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe procede alla nomina del docente coordinatore di classe, a seguito delle candidature avanzate dai membri del Consiglio stesso.

Art. 3. – Convocazione

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, sulla base di un calendario concordato nel Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico, per propria iniziativa in caso di situazioni straordinarie, e su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione sono cumulativi per gli insegnanti e sono personali per i singoli genitori e studenti componenti il Consiglio di Classe.